

COMUNE DI MAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Tel. 0161/400123 – fax 0161/400257
Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 30 aprile 2020

OGGETTO: Approvazione delle tariffe e del piano finanziario del servizio TARI (Tassa Rifiuti) per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di aprile, alle ore 21,00, in modalità "a distanza", ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, si svolge la seduta, in esecuzione dei criteri stabiliti con Decreto del Sindaco n. 1 del 23 aprile 2020, che ha disciplinato la materia, si intende, in via convenzionale, effettuata presso la sede istituzionale del Comune.

Lo svolgimento della seduta Consigliare avviene totalmente mediante collegamento da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge, del quale sono membri i Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. CAUSONE Pier Franco	[X]	[]
2. FESSIA Patrizia	[X]	[]
3. FIORENZA Franca	[]	[X]
4. SANTIA' Simona	[X]	[]
5. SUPERTI Valeria	[X]	[]
6. ZALTRON Paola	[X]	[]
7. CAUSONE Silvia	[X]	[]
8. FRANCHINO Fabio	[X]	[]
9. GARRONE Pier Domenico	[X]	[]
10. ARROBBIO Valeria Maria	[X]	[]
Totale PRESENTI/ASSENTI:	9	1

Giustificano l'assenza: FIORENZA Franca

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa CARLINO Carmen, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Pier Franco CAUSONE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 30.04.2019

OGGETTO: Approvazione delle tariffe e del piano finanziario del servizio TARI (Tassa Rifiuti) per l'anno 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 2/2013.

Il Responsabile del Servizio Segreteria
(F.to Pier Franco CAUSONE)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 2/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Pier Franco CAUSONE)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i., che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

TENUTO conto che la (IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 704 della citata Legge di stabilità, che ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

PRESO ATTO che la TARI è disciplinata nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 della Legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i.;

VISTO il comma 654 in base al quale *"deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

VISTO il comma 683 il quale prevede che *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

CONSIDERATO che:

- la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d'uso del capitale;

DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe TARI, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto di altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra fissi e variabili, il numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche, la disciplina prevista dal DPR 158/1999, la normativa provinciale in materia e le disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni;

VISTO l'art. 4, comma 2, del DPR 158/99 il quale prevede che *"L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali"*;

VISTO che si è provveduto a redigere il competente Piano Finanziario per l'anno 2020, come da allegato sub "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;

APPURATO che:

- i costi complessivi del servizio, come da piano finanziario, sono per € 33.512,94 imputabili ai costi fissi (oltre ai costi d'uso del capitale – CKn , pari ad €. 93,26), mentre per € 24.693,80 sono imputabili ai costi variabili, per un totale di complessivi €. € 58.300,00;

RITENUTO di approvare le tariffe per utenze domestiche e non domestiche;

RICHIAMATO:

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *" le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione "*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 in base al quale *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno "*;

VISTO il Decreto-legge “Cura Italia” del 17.03.2020, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 70 del 17.03.2020, con il quale viene differito il termine per l’approvazione del Bilancio 2019 degli Enti Locali al 31 Luglio 2020;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 15 del 05.03.2020 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 e triennale 2020-2020;

DATO ATTO che il comma 26 della L. 208/2015 aveva disposto la “sospensione del potere delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto al prelievo fiscale applicato nel 2015;

CHE tale sospensione, inizialmente prevista per l’anno 2016 e poi prorogata al 2017, dall’art. 1, comma 42, lettera a) della Legge 232/2016, è stato ulteriormente prorogata al 2018 dal comma 37 della legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017, n. 205), fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 D.L. 201/2011 convertito in Legge 22.12.2011 n. 214 e modificato dall’art. 10 comma 4 della Legge 06/06/2013 n. 64, a decorrere dall’anno d’imposta 2013 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate telematicamente, mediante inserimento del testo delle stesse, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico, come precisato nelle Circolari Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 24674 dell’11.11.2013 e n. 4033 del 28.02.2014;

RITENUTO di provvedere all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020 per le per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei dati risultanti dal piano finanziario;

VISTI i pareri in merito alla regolarità tecnica amministrativa e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 della Legge 18.8.2000, n.267 e s.m.i. dai Responsabili dei Servizi interessati;

Con votazione unanime favorevole, espressa palesemente mediante alzata di mano .

DELIBERA

1. Di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2020, come da allegato sub “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di determinare per l’anno 2020 le seguenti tariffe per la Tassa sui Rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE

<u>Nucleo familiare</u>	<u>Quota fissa (€/mq/anno)</u>	<u>Quota variabile (€/anno)</u>
1 componente	0,450	48,28
2 componenti	0,520	112,65
3 componenti	0,570	144,85
4 componenti	0,620	177,03
5 componenti	0,650	33,37
6 o più componenti	0,690	273,61

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE

Quota fissa Quota variabile
(€/mq/anno) (€/mq/anno)

		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,09	0,50
2	Campeggi, distributori carburanti	0,20	1,06
3	Stabilimenti balneari		
4	Esposizioni, autosaloni	0,09	0,48
5	Alberghi con ristorante	0,31	1,69
6	Alberghi senza ristorante	0,24	1,26
7	Case di cura e riposo	0,28	1,51
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,31	1,66
9	Banche ed istituti di credito	0,17	0,91
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,26	1,37
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,31	1,70
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,22	1,19
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,27	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,13	0,67
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,17	0,91
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,50	8,02
17	Bar, caffè, pasticceria	1,07	5,74
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,52	2,78
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,48	2,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,78	9,58
21	Discoteche, night club	0,31	1,65

3. Di dare atto che la determinazione delle tariffe, derivanti dal Piano Finanziario, consente la copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2020;

4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

5. Di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della Tari relativamente all'anno 2020: 31 Agosto 2020 e 30 Novembre 2020;

6. Di inviare telematicamente la presente deliberazione mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998 n. 360 e s.m.i, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 06.12.2011 convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e modificato dalla Legge 06.06.2013 e n. 4033 del 28.02.2014.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE
F.to SANTIA' Simona

IL PRESIDENTE
F.to CAUSONE Pier Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLINO Carmen

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, ~~visti gli atti d'ufficio~~, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 16 LUG 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLINO Carmen

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 16 LUG 2020 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLINO Carmen

COPIA conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 16 LUG 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carlino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- (Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).
Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.
- (Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li 16 LUG 2020



Il Segretario Comunale

Carlino

**COMUNE DI MAGLIONE**

C.A.P. 10030 – Piazza XX Settembre n. 4

Tel. 0161/400123 – Fax 0161/400257

C.F. e P. I.V.A. 01956170011

OGGETTO: *Rettifica errore materiale*

Con la presente si segnala la presenza di errore materiale nella redazione della Deliberazione n. 9 del 30 aprile 2020 "Approvazione delle tariffe e del piano finanziario del servizio TARI (Tassa Rifiuti) per l'anno 2020" relativamente alla tabella sotto riportata:

UTENZE DOMESTICHE

<u>Nucleo familiare</u>	<u>Quota fissa (€/mq/anno)</u>	<u>Quota variabile (€/anno)</u>
1 componente	0,450	48,28
2 componenti	0,520	112,65
3 componenti	0,570	144,85
4 componenti	0,620	177,03
5 componenti	0,650	33,37
6 o più componenti	0,690	273,61

L'importo esatto da indicare relativamente al nucleo familiare con 5 componenti è di € 233,37 (e non € 33,37) come erroneamente indicato.

IL SINDACO
Pier Franco CAUSONE
*Firma autografa omessa ai
sensi art. 3 D.Lgs. n. 39/93*